

PRESIDENZIALE N. 51/19/PRES

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA
SOCIETÀ TELEREGIONE S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA
AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “TELEREGIONE COLOR”)
PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ART. 37,
COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177
(CONTESTAZIONI CO.RE.COM. PUGLIA N. 1 ANNO 2019 E N. 2 ANNO 2019 - PROCEDIMENTI
RIUNITI NN. 68/19/FB-CRC E 70/19/FB-CRC)**

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la legge della Regione Puglia del 28 febbraio 2000, n. 3, con la quale è stato istituito il CO.RE.COM. Puglia;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblies Legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai CO.RE.COM. in tema di comunicazioni, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017;

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell’articolo 1, comma 2, dell’Accordo Quadro del 28 novembre 2017, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2018 l’Autorità delega al CO.RE.COM. Puglia le funzioni di “*vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni (...), con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi*” ed inoltre che “*l’attività di vigilanza si espleta attraverso l’accertamento dell’eventuale violazione, anche su segnalazione di terzi, lo svolgimento dell’istruttoria e la trasmissione all’Autorità della relazione di chiusura della fase istruttoria*”;

VISTO l’articolo 7 del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” ai sensi del quale “*Il Presidente e i Componenti del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all’insediamento del nuovo Consiglio e comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2019*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il CO.RE.COM. Puglia, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva ad esso delegate dall’Autorità,

con verbali prot. n. 20190016481 e prot. n. 20190016483 del 3 giugno 2019 ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di procedimenti sanzionatori ed ha emesso nei confronti della società Teleregione S.r.l., autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Teleregione Color" i seguenti provvedimenti:

- atto di Contestazione n. 1 ANNO 2019/N°PROC.N01-19/DIRCOR/MON2019/PUB del 5 giugno 2019, con il quale ha contestato la presunta violazione delle disposizioni contenute nell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver riscontrato la trasmissione di pubblicità nel corso del telegiornale *TR news*, avente durata inferiore a trenta minuti, mandato in onda in data 19 marzo 2019 con inizio alle ore 14:31, alle ore 19:31 ed alle ore 22:30;
- atto di Contestazione n. 2 ANNO 2019/N°PROC.N02-19/DIRCOR/MON2019/PUB del 5 giugno 2019, con il quale ha contestato la presunta violazione delle disposizioni contenute nell'art. 36-bis, comma 1, lett. a) e nell'art. 37, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in combinato disposto con l'art.3, commi 1, 2 e 4, dell'allegato A) alla delibera n. 538/01/CSP, per la trasmissione di comunicazioni commerciali audiovisive occulte, non prontamente riconoscibili come tali e non distinguibili dal resto della programmazione, mandate in onda nel telegiornale *TR news*, trasmesso in data 19 marzo 2019 con inizio alle ore 14:31, alle ore 19:31 ed alle ore 22:30, durante il quale viene presentato un servizio giornalistico dedicato alla festa di S. Patrizio, ambientato presso una birreria di Barletta, il cui nome viene comunicato dal conduttore ai telespettatori e della quale vengono chiaramente mostrate l'insegna, gli ambienti interni ed esterni e la clientela nel corso del festeggiamento.

2. Deduzioni della società

La società Teleregione S.r.l., che risulta aver ricevuto la notifica dei suddetti atti di contestazione tramite Servizio Postale in data 11 giugno 2019, non ha presentato memorie giustificative né ha chiesto di essere sentita sui fatti oggetto di contestazione.

A conclusione dell'istruttoria, il CO.RE.COM. Puglia, con note prott. n. 20190023190 e n. 20190023191 del 20 agosto 2019 (pervenute all'Autorità il 30 agosto 2019), ha ritenuto di confermare le violazioni contestate e ha proposto a questa Autorità la prosecuzione dei procedimenti con l'irrogazione della sanzione.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria in atti, nel rilevare che il CO.RE.COM. Puglia ha avviato due procedimenti sanzionatori nei confronti del medesimo fornitore di servizi media audiovisivi aventi ad oggetto la trasmissione di comunicazioni commerciali audiovisive nella stessa giornata e nell'ambito del medesimo notiziario mandato in onda sullo stesso servizio di media audiovisivo, si ritiene preliminarmente di procedere alla trattazione congiunta dei procedimenti sanzionatori nn. 1 ANNO 2019/N°PROC.N01-19/DIRCOR/MON2019/PUB del 5 giugno 2019 e 2 ANNO 2019/N°PROC.N02-19/DIRCOR/MON2019/PUB del 5 giugno 2019. Tali procedimenti, sebbene avviati separatamente dal CO.RE.COM. Puglia, presentano evidenti profili di

connessione soggettiva in quanto emessi nei confronti del medesimo soggetto (Teleregione S.r.l.) per la programmazione della stessa emittente (“*Teleregione Color*”), ed oggettiva poiché la fattispecie costitutiva delle presunte violazioni contestate riguarda, in ambedue i casi esaminati, lo stesso notiziario (*TR news*) in relazione al quale si assumono violate le disposizioni in materia di comunicazioni commerciali audiovisive, per le quali è previsto il medesimo presidio sanzionatorio ai sensi dell’art. 51, comma 1, *lett. c)*, comma 2, *lett. a)* e comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177.

Nel merito si ritiene parzialmente accoglibile la proposta formulata dal citato Comitato per i seguenti motivi:

- si rileva dimostrata da parte della società Teleregione S.r.l. la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 37, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver inserito una pausa pubblicitaria nel corso del notiziario *TR news*, di durata inferiore a trenta minuti, mandato in onda in data 19 marzo 2019 negli orari specificamente indicati nell’atto di contestazione n. 1 ANNO 2019/N°PROC.N01-19/DIRCOR/MON2019/PUB del 5 giugno 2019;

- diversamente da quanto prospettato dal CO.RE.COM. Puglia, non si ravvisano le condizioni per poter attribuire alla società Teleregione S.r.l. la responsabilità per violazione delle disposizioni di cui all’art. 36-*bis*, comma 1, *lett. a)* e all’art. 37, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in combinato disposto con l’art.3, commi 1, 2 e 4, dell’allegato A) alla delibera n. 538/01/CSP, in quanto non si rilevano elementi presuntivi tali da far ritenere che sia stata trasmessa in modo occulto una comunicazione commerciale finalizzata a incrementare la notorietà del locale che ha ospitato la manifestazione organizzata per la festività di S. Patrizio a Barletta. Infatti le scene contestate, nelle quali sarebbero inquadrati per fini pubblicitari l’insegna e gli ambienti interni ed esterni della birreria in cui si è svolto l’evento, risultano strettamente strumentali all’oggetto del servizio di attualità mandato in onda che, nell’intento di dare risalto ad un evento ludico svoltosi in città, presenta alcune curiosità inerenti allo svolgimento della manifestazione e inquadrature dei partecipanti, senza veicolare a fini pubblicitari messaggi elogiativi nei confronti dell’esercizio commerciale ove la stessa si è svolta o dei prodotti da questo offerti, né fornire, anche indirettamente, alcun recapito del locale;

RITENUTO, per ragioni di economicità ed efficacia dell’azione amministrativa, di procedere alla riunione dei procedimenti che si pongono tra loro in rapporto di connessione oggettiva e soggettiva, avuto riguardo alla materia trattata e ai beni giuridici protetti, oltre che all’identità della trasmissione presa in esame;

CONSIDERATO che il servizio media audiovisivo “*Teleregione Color*” ha trasmesso una pausa pubblicitaria nel corso di ciascuno dei notiziari di durata inferiore a trenta minuti mandati in onda in data 19 marzo 2019 con inizio alle ore 14:31, alle ore 19:31 ed alle ore 22:30 e pertanto sussiste la violazione della disposizione di cui all’art. 37, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 ove è disposto che la trasmissione di notiziari televisivi può essere interrotta da pubblicità solo una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti;

RITENUTO di non poter accogliere la proposta del CO.RE.COM. Puglia per quanto attiene alla violazione delle disposizioni di cui all'art. art. 36-*bis*, comma 1, lett. a) e art. 37, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in combinato disposto con l'art.3, commi 1, 2 e 4, dell'allegato A) alla delibera n. 538/01/CSP, per la trasmissione di comunicazioni commerciali audiovisive occulte, non prontamente riconoscibili come tali e non distinguibili dal resto della programmazione, mandate in onda nel corso del telegiornale *TR news*, trasmesso in data 19 marzo 2019 con inizio alle ore 14:31, alle ore 19:31 ed alle ore 22:30;

RITENUTA la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentotrentatré/00), ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. a)*, e 5, del decreto legislativo n. 177/05;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 37, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 nella misura corrispondente al doppio del minimo edittale della sanzione pari ad euro 2.066,00 (duemilasessantasei/00) al netto di ogni altro onere accessorio, e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dal servizio di media audiovisivo "*Teleregione Color*" deve ritenersi di media gravità in considerazione della rilevazione di episodi non isolati di violazione delle disposizioni normative di cui all'articolo 37, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, che sono stati commessi più volte nell'arco della medesima giornata di programmazione, nonché della circostanza per la quale la condotta può aver comportato indebiti vantaggi economici per la società *Teleregione S.r.l.*

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento volto all'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione.

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio di media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Le stesse, in considerazione dell'utile di esercizio riscontrato nell'ultimo bilancio disponibile della società *Teleregione S.r.l.*, relativo all'anno 2018 (fonte: *Infocamere*),

risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

CONSIDERATO che la prima riunione utile della Commissione per i servizi e i prodotti non consentirebbe la tempestiva adozione del provvedimento, stante il termine di scadenza dello stesso;

ORDINA

alla società Teleregione S.r.l., con sede legale in Barletta (BT), via Trani n. 89, autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Teleregione Color*”, di pagare la sanzione amministrativa di euro 2.066,00 (duemilasesantasei/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/05;

INGIUNGE

alla citata società di versare, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 2.066,00 (duemilasesantasei/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. /19/PRES*” ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. /19/PRES*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 23 ottobre 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani